

Mod. 2: manifestazioni musicali e ricreative all'aperto

Spett.le
COMUNE DI CASTEL CONDINO
via Cesare Battisti, 12
38082 CASTEL CONDINO - TN
comune@castelcondino.legalmail.tn.it
oppure comune@comune.castelcondino.tn.it

COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA PRODOTTA DA MANIFESTAZIONI MUSICALI E RICREATIVE ALL'APERTO

Il sottoscritto, nato a
il, residente in, in qualifica
di titolare/rappresentante legale della, con sede
sociale in, PI.....
CF relativamente alla propria manifestazione
temporanea all'aperto denominata
che si terrà in

COMUNICA

ai sensi del Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico, approvato dal
Consiglio comunale con delibera n. 15 dd. 29.09.2009,

le immissioni sonore da attività temporanea, prodotte nel corso della manifestazione sopra citata:

.....

A tale fine dichiara che:

- 1) l'attività svolta non produrrà livelli sonori oltre il limite stabilito nell'art. 7 del citato regolamento;
- 2) il rumore sarà prodotto dalle seguenti macchine, impianti attrezzature:

.....
.....

3) la manifestazione si svolgerà il giorno

4) la manifestazione avrà una durata di ore e precisamente dalle ore alle ore

Dichiara altresì di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali al seguente
link: <https://www.comune.castelcondino.tn.it/Privacy>

Data _____

Firma _____



Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. una planimetria della zona in scala non inferiore a 1.2000 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli impianti e le attrezzature, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione;
2. dovrà essere specificato se l'attività svolta darà luogo a rumore entro i limiti prescritti nel presente regolamento, oppure se tale limite potrà eccezionalmente essere superato. In questo caso dovrà essere indicato anche il livello di rumorosità prodotto;
3. un elenco dettagliato di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14/11/1997;
4. una relazione tecnica che illustri eventuali misure e/o sistemi di contenimento e limitazione del rumore.
5. Carta di identità

Sede legale: 38082 Castel Condino (TN) – via Cesare Battisti n. 12 - Tel. 0465/621083
E-mail: comune@comune.castelcondino.tn.it - PEC: comune@castelcondino.legalmail.it
Sito: www.comune.castelcondino.tn.it - C.F. 86002610227 - P. IVA 00271850224



ESTRATTO REGOLAMENTO TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

ART. 7

Manifestazioni musicali e ricreative all'aperto

1. Definizioni. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro che, per la buona riuscita della manifestazione, necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale autorizzata alle condizioni di cui al successivo art. 8, comma 2.

Per le attività che si svolgano negli spazi verdi pubblici e per le rassegne cinematografiche all'aperto, può essere richiesta ed autorizzata la deroga. Resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di richiedere tutta la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti necessari a garantire l'assenza di disturbo per le abitazioni site nei pressi delle località sede di tali manifestazioni. Le manifestazioni di cui sopra dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della legge 447/95 allo scopo individuate tramite specifico provvedimento del sindaco. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è consentito nei limiti ed orari di seguito indicati. I limiti di livello sonoro indicati sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso privato/pubblico potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Non si applica il criterio del limite differenziale. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni. Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, relativi ai livelli massimi secondo quanto stabilito dal DPCM 16/4/1999, n. 215.

7.2 Limiti massimi in deroga per attività sportive. Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno e non necessitano di deroga. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite dalle 8,30 alle 19,30 purché sia rispettato il limite di 75,0 dB(A) rilevato in facciata alle abitazioni maggiormente esposte. Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga. Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali. Non si applica il limite differenziale.

7.3 Limiti massimi in deroga per attività musicali. Le manifestazioni, quali concerti musicali, con affluenza di pubblico, svolte all'aperto sono consentite dalle 15.00 alle 02.00 purché sia rispettato il limite di 80,0 dB(A) rilevato in facciata alle abitazioni maggiormente esposte. Non si applica il limite differenziale.

7.4 Limiti massimi in deroga per attività ricreative. Le sagre di paese, le manifestazioni sindacali, le manifestazioni culturali, le feste di beneficenza e simili svolte all'aperto con impiego di impianti di amplificazione musicale, sono consentite dalle 15.00 alle 02.00, purché sia rispettato il limite di 75,0 dB(A) rilevato in facciata alle abitazioni maggiormente esposte. Non si applica il limite differenziale.

7.5 Limiti massimi in deroga per circhi e luna park. Attività luna park e simili, svolte all'aperto con impiego di impianti di amplificazione musicale, sono dalle 10.00 alle 24.00, purché sia rispettato il limite di 75,0 dB(A) rilevato in facciata alle abitazioni maggiormente esposte. Non si applica il limite differenziale.

7.6 Modalità di rilascio della deroga. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui sopra che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari sopra indicati, si intende automaticamente autorizzato se viene presentata al Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione, conforme all'apposito modello (vedi Mod. 2). Tale comunicazione deve contenere:

- a) una planimetria in cui sono indicati i luoghi interessati alle emissioni/immissioni;
- b) l'indicazione e quindi il rispetto dei limiti di rumore degli intervalli temporali previsti dal regolamento
- c) l'elenco dettagliato delle macchine, attrezzature e apparecchiature rumorose
- d) l'elenco delle indicazioni tecnico-procedurali per il contenimento delle emissioni sonore.

Il Comune può autorizzare ulteriori ed eccezionali deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento, previa presentazione della relazione di impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica, comprendente gli accorgimenti tecnici e procedurali per limitare il disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione, planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati; tali deroghe potranno contenere comunque prescrizioni, tra cui per esempio la taratura degli impianti o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione in relazione alla potenza degli impianti e alla distanza dai soggetti ricettori